

Proc. n. 7971/16 R.G. N.R.
Proc. n. 2644/21 R.G. Trib.

Sentenza n. 3466 del 2021
Depositata in cancelleria il 1/10/2021
Il Cancelliere
Fatta scheda il
Rilasciati n. estratti
Il per



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica in persona del giudice dott. Roberto Ruscello, all'esito dell'udienza dibattimentale del 17.9.2021 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro:

SABA Matteo nato a Chieri il 20.2.1987,

el. dom. ex art. 169 c.p.p. presso l'avv. Nicola CLERICI del foro di Cuneo
difeso di fiducia dall'avv. Nicola CLERICI del foro di Cuneo

- LIBERO ASSENTE-

IMPUTATO

per il delitto di cui all'art. 640 c. 1 e 3, 61 n. 7) c.p., perché, con artifici e raggiri consistiti nel presentarsi come responsabile di un'iniziativa commerciale nel settore della ristorazione ed acquirente dei diritti relativi al brand SFILATINO, induceva in errore PENZA Giberto Luigi, PRESTIGIOVANNI Santi, BORTOLATO Riccardo, LA ROSSA Stefano, SMAZAKOVA Helena e VENTI Enrico, dai quali si faceva consegnare la somma complessiva di circa 130.000 euro quale corrispettivo della partecipazione al progetto mediante acquisto, da parte dei sottoscrittori, delle quote della LIGHT CATERING INTERNATIONAL LLC, essendosi accertato, successivamente al versamento della predetta somma, che in realtà i sottoscrittori non erano divenuti soci della LIGHT CATERING INTERNATIONAL LLC, che il conto corrente della società era stato azzerato e che la società stessa sarebbe stata messa in liquidazione senza la restituzione ai sottoscrittori dell'importo delle quote versate, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno dei soggetti sopra indicati.

Con l'aggravante di avere cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Fatti commessi in Torino, in data anteriore e prossima al mese di maggio 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99 c.p..

-Con l'intervento delle parti civili: PENZA Gilberto Luigi, BORTOLATO Riccardo, LA ROSSA Stefano e VENTI Enrico, tutti domiciliati presso il difensore avv. Ugo GENESIO del foro di Milano

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: affermare la responsabilità penale dell'imputato e condannarlo alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione e 900 euro di multa previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva

Parti civili affermare la responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto e condannarlo alle pene di legge oltre al risarcimento del danno ed alla refusione delle spese legali come da conclusioni scritte e nota spese

Difesa: in principalità: assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine: escludere il carattere reiterato della recidiva ed emettere sentenza di n.d.p. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; in ulteriore subordine: emettere sentenza di n.d.p. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione con esclusione delle condotte poste in essere successivamente al 27.10.2012 e, per queste ultime, riconoscere le attenuanti generiche e l'attenuante della lieve entità del danno ed applicare il minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio da parte del p.m., SABA Matteo è stato chiamato a comparire innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato di cui in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale si è esaurita nelle udienze del 10.9.2021 e del 17.9.2021 nel corso delle quali venivano raccolte le dichiarazioni rese dai testimoni e parti civili PENZA Gilberto, BORTOLATO Riccardo e LA ROSSA Stefano il cui difensore effettuava produzioni documentali. Esaurita l'istruttoria, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni nell'ordine previsto dall'art. 523 c.p.p. all'udienza del 17.9.2021 quando, dichiarato chiuso il dibattimento ai sensi dell'art. 524 c.p.p. il Tribunale ha quindi deliberato e dato lettura del dispositivo di sentenza.

Il presente giudizio ha quale oggetto una fattispecie di truffa che, secondo l'ipotesi di accusa, si assume posta in essere dall'imputato mediante la rappresentazione della possibilità di prendere parte ad un progetto imprenditoriale - in realtà del tutto insussistente - attraverso l'acquisizione di una partecipazione societaria in una compagine costituita per l'occasione.

Il corposo materiale documentale acquisito agli atti del dibattimento, le testimonianze dal tenore del tutto univoco raccolte in giudizio e l'assenza di qualsiasi elemento di prova di segno contrario da parte dell'imputato che non ha nemmeno allegato una qualche ricostruzione alternativa consentono di ricostruire sinteticamente i fatti rilevanti rispetto alla valutazione della responsabilità penale del SABA nei termini che seguono:

- nell'anno 2012 PENZA Gilberto si trova a Miami (USA) per ragioni lavorative legate alla sua attività svolta per conto del gruppo Radio Mediaset e, all'interno di un evento organizzato, conosce SABA Matteo

- che si presenta quale consulente aziendale e figlio di un grande imprenditore nel settore della ristorazione;
- il SABA ostenta uno stile di vita estremamente agiato e, nell'ambito della frequentazione assidua che nasce con il PENZA e prosegue anche in Italia, propone a quest'ultimo di avviare un'attività di paninoteca di alto livello sotto il marchio "Sfilatino" a partire da un primo punto vendita nella città di Miami ma con l'obiettivo di estendere la rete commerciale in altre città statunitensi;
 - l'operazione viene proposta dal SABA con la predisposizione di un accurato *business plan*¹ che viene sottoposto al PENZA e ad altri soggetti tra i quali PRESTIGIOVANNI Santi, BORTOLATO Riccardo, LA ROSSA Stefano, SMAZAKOVA Helena e VENTI Enrico e, oltre all'acquisizione del citato marchio già detenuto dalla società 99 Fahrenheit, prevede la creazione di una neocostituita compagine societaria operante sul territorio statunitense denominata LIGHT CATERING INTERNATIONAL LLC nei termini previsti da un apposito accordo scritto predisposto dall'imputato e trasmesso ai futuri soci;²
 - contestualmente all'esposizione dell'opportunità di investimento, SABA Matteo rappresenta la necessità di sostenere i costi correlati alla creazione e registrazione della società ed all'avvio dell'attività negli Stati Uniti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno dei membri che tra i mesi di maggio e giugno del 2012 sottoscrivono l'acquisto delle rispettive quote³ e provvedono ad effettuare una serie di pagamenti indirizzati in parte ad un conto corrente avente codice IBAN IT47B0760101000000008565803 intestato a SABA Matteo ed in parte ad altro conto corrente intestato alla LIGHT CATERING INTERNATIONAL LLC aperto presso una filiale di Miami dell'istituto bancario Bank of America e nella disponibilità dello stesso imputato;
 - gli importi che i soggetti coinvolti nell'operazione di cui si tratta versano di fatto a favore del SABA sono i seguenti: SABA Gilberto euro 40.540,16 – BORTOLATO Riccardo euro 17.074,00 – LA ROSSA Stefano – euro 11.560,00 – SMAZAKOVA Helena 15.800 – PRESTIGIOVANNI Santi – euro 16.395,00 - VENTI Enrico – 4740,00 euro;
 - dopo l'apparente avvio del progetto imprenditoriale l'attività non dà alcun segno di vita né tanto meno viene aperto alcun punto vendita a Miami e tuttavia il SABA, ancora nel mese di ottobre 2012, mostra disponibilità rispetto all'ingresso di nuovi soci nella compagine societaria⁴ mentre, appena un mese dopo, convoca un'assemblea straordinaria dei soci per comunicare il definitivo abbandono del progetto con tanto di proposta di liquidazione della società;⁵

¹ Cfr. punto 1) delle produzioni documentali delle parti civili.

² Cfr. documento denominato "Operating Agreement" al punto 3) delle produzioni delle parti civili.

³ Cfr. documenti denominati "Termsheets" ai punti 4) e 5) delle produzioni delle parti civili.

⁴ Cfr. corrispondenza elettronica intercorsa con Magliano Enrico in data 11.10.2012 prodotta dalle parti civili.

⁵ Cfr. documenti allegati ai punti 12) e 13) prodotto dalle parti civili

- SABA Matteo interloquisce ancora con i partecipanti all'impresa sino al gennaio del 2013 rappresentando varie problematiche e la necessità che gli sia riconosciuto il rimborso delle spese da lui sostenute per l'avvio della *startup* promettendo nel contempo di restituire le somme versate per la costituzione del capitale sociale salvo poi rendersi successivamente irreperibile senza adempiere in alcun modo a quanto promesso;
- nella primavera del 2013 PENZA Gilberto ritorna per lavoro a Miami e si reca presso la sede della LIGHT CATERING INTERNATIONAL LLC dove risulta presente unicamente una casella di posta e, nell'occasione, gli vengono consegnati i documenti relativi a tale società in cui non compaiono i nominativi dei soci ma unicamente quello del SABA e l'estratto conto del già menzionato conto corrente aperto presso la Bank of America per i mesi dal luglio al novembre del 2012 dal quale risulta come l'imputato abbia utilizzato i fondi lì confluiti esclusivamente per finalità personali del tutto estranee rispetto alla prospettata attività imprenditoriale, ivi comprese spese per il noleggio di auto di lusso per migliaia di euro e spese di ristorazione, soggiorno in hotel ed acquisto di capi di abbigliamento per analoghi importi.⁶

Ora, a fronte degli elementi sin qui sintetizzati e non contraddetti da alcun dato di segno contrario, appare dimostrato con certezza che SABA Matteo abbia tratto in inganno i soggetti da lui avvicinati con la prospettiva di avviare una lucrosa attività imprenditoriale al solo scopo di percepire ed utilizzare a proprio esclusivo profitto le somme versate a diverso titolo dalle persone offese ben sapendo, fin dall'origine, che nessun punto vendita sarebbe mai stato aperto. Il fatto che non sia stata trovata alcuna traccia dello svolgimento di alcuna attività effettivamente finalizzata all'avvio dell'esercizio di ristorazione sul territorio americano costituisce in questo senso un dato estremamente eloquente. Allo stesso modo, la mancata formalizzazione della presenza dei soci del SABA nella compagine societaria non trova altra spiegazione se non nel fatto che l'acquisto delle quote sociali costituisse unicamente l'artificio necessario per ottenere il versamento degli importi poi integralmente dirottati a proprio esclusivo beneficio.

Se questa è la ricostruzione che emerge dalle risultanze dibattimentali, la fattispecie di truffa contestata dal p.m. appare sicuramente integrata pur se in termini parzialmente diversi da quanto sintetizzato nell'imputazione posto che le condotte truffaldine poste in essere da SABA Matteo hanno indotto in errore una pluralità di persone offese ciascuna delle quali ha eseguito autonomi pagamenti a favore dell'imputato integrandosi pertanto altrettante e distinte fattispecie di truffa la cui consumazione deve essere ricollegata, caso per caso, alla data di esecuzione di ciascun pagamento con rilevanti conseguenze in tema di prescrizione del reato.

L'esatta determinazione dei termini di prescrizione deve tenere altresì conto della non corretta contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. L'unico precedente penale che può rilevare sotto questo aspetto è costituito dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal g.u.p. presso il Tribunale di Torino in data 27.9.2012 ed irrevocabile il 27.10.2012 che,

⁶ Cfr. documenti prodotti sub 15) dalle parti civili.

concernendo la consumazione di delitti contro il patrimonio, è idonea a fondare nei confronti del SABA la recidiva specifica ed infraquinquennale rispetto alle condotte delittuose di natura truffaldina successive al 27.10.2012 dovendosi al contrario escludere *in toto* sia il carattere reiterato della recidiva sia la sussistenza stessa della recidiva in qualsiasi forma rispetto a condotte anteriori al passaggio in giudicato della menzionata sentenza ex art. 444 c.p.p..

Ciò chiarito, la pena massima applicabile alla fattispecie di truffa aggravata ascritta a SABA Matteo non supera i sei anni di reclusione sia nel caso di condotte non connotate dalla recidiva specifica infraquinquennale, sia nel caso di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n°7) c.p. e al tempo stesso caratterizzata da tale recidiva qualificata. In tale seconda ipotesi la sanzione massima astrattamente applicabile si individua proprio in sei anni di reclusione (pena edittale detentiva massima ex art. 640, 1° comma c.p. pari a tre anni di reclusione, aumentata ex art. 99, 3° comma c.p. ad anni quattro e mesi sei di reclusione, ulteriormente aumentata ex art. 61 n°7) c.p. ad anni sei di reclusione).

Il termine ordinario di prescrizione si individua quindi in ogni caso in sei anni dalla data del commesso reato secondo la previsione dell'art. 157, 1° comma c.p. mentre, quanto al termine massimo di prescrizione calcolato tenendo conto della cause interruttive, esso si individua in sette anni e sei mesi dalla data di commissione del fatto con riguardo alle condotte non caratterizzate dalla recidiva qualificata ed in nove anni dalla data di consumazione con riferimento alle condotte caratterizzate da tale recidiva – vale a dire quelle poste in essere dopo il 27.10.2012 - in forza della previsione ex art. 161, 2° comma c.p. che prevede l'aumento della metà del tempo necessario a prescrivere nei casi di recidiva ex art.99 comma 2 c.p..

Ora, alla luce delle osservazioni sin qui svolte, e considerata l'esistenza, quali atti interruttivi della prescrizione, di un primo decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. in data 27.7.18 (poi dichiarato nullo) e di un secondo decreto di citazione datato 7.1.2021, la prescrizione del reato interessa la quasi totalità delle condotte di truffa poste in essere da SABA Matteo ai danni delle singole persone offese sulla scorta della pacifica ed incontestata ricostruzione documentale dei pagamenti eseguiti a favore dell'imputato nei termini che seguono:

- per PENZA Gilberto, il cui ultimo pagamento risale al 30.5.2012, la prescrizione del reato è maturata in data 30.5.2018 anteriormente all'emissione del primo decreto di citazione a giudizio e comunque, anche qualora fossero state presenti altre cause interruttive, il termine di prescrizione non avrebbe potuto superare il 30.11.2019;
- per LA ROSSA Stefano, il cui ultimo pagamento risale al 2.10.2012, la prescrizione del reato è maturata in data 2.4.2020 anteriormente all'emissione del secondo decreto di citazione a giudizio;
- per SMAZAKOVA Helena, il cui ultimo pagamento risale al 12.6.2012, la prescrizione del reato è maturata in data 12.6.2018 anteriormente all'emissione del primo decreto di citazione a giudizio e comunque, anche qualora fossero state presenti altre cause interruttive, il termine di prescrizione non avrebbe potuto superare il 12.12.2019;
- per PRESTIGIOVANNI Santi, il cui ultimo pagamento risale al 12.6.2012, la prescrizione del reato è maturata in data 12.6.2018

- anteriormente all'emissione del primo decreto di citazione a giudizio e comunque, anche qualora fossero state presenti altre cause interruttive, il termine di prescrizione non avrebbe potuto superare il 12.12.2019;
- per VENTI Enrico, il cui ultimo pagamento risale al 29.5.2012, la prescrizione del reato è maturata in data 29.5.2018 anteriormente all'emissione del primo decreto di citazione a giudizio e comunque, anche qualora fossero state presenti altre cause interruttive, il termine di prescrizione non avrebbe potuto superare il 29.11.2019;
 - per BORTOLATO Riccardo l'ultimo dei tre pagamenti eseguiti in epoca non interessata dalla recidiva qualificata risale al 5.10.2012 e la relativa prescrizione del reato è maturata in data 5.4.2020 anteriormente all'emissione del secondo decreto di citazione a giudizio mentre, rispetto agli ulteriori pagamenti intercorsi in data 29.10.2012 ed in data 31.10.2012, il termine di prescrizione del reato non è ancora maturato alla data della presente pronuncia e spirerà, quanto al più recente pagamento, in data 30.10.2021 con il decorso di nove anni dalla data del commesso reato.

In relazione alle condotte di truffa consumate in danno di PENZA Gilberto Luigi, PRESTIGIOVANNI Santi, LAROSSA Stefano, SMAZAKOVA Helena, VENTI Enrico nonché ai danni di BORTOLATO Riccardo (quanto alle condotte poste in essere in data anteriore al 29.10.2012) SABA Matteo deve pertanto essere prosciolto ai sensi dell'art. 529 c.p.p. in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata essendo il reato già estinto per intervenuta prescrizione anteriormente all'emissione in data 7.1.2021 del decreto di citazione a giudizio.

Gli unici pagamenti documentalmente provati ed intercorsi con certezza in epoca non interessata dalla prescrizione si individuano quindi nelle dazioni di euro 769 (in data 29.10.2012) e di euro 270,00 (in data 31.10.2012) la cui causale, espressamente qualificata a titolo di "spese varie per Light International LLC" è palesemente collegata all'attività ingannatoria posta in essere dall'imputato, così perfezionandosi la sequenza tipica richiesta dalla fattispecie ex art. 640 c.p. a partire dalla messa in atto degli artifici e raggiri con induzione in errore della persona offesa determinatasi all'esecuzione di un pagamento integrante il profitto ingiusto conseguito dall'imputato con correlativo danno.

Le osservazioni sin qui svolte portano in definitiva all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato di truffa a lui ascritto limitatamente alle condotte consumate in danno di BORTOLATO Riccardo in data 29.10.2012 ed in data 31.10.2012.

La qualificazione giuridica della truffa nella forma aggravata ex art. 61 n°7) c.p. va esclusa visto l'importo contenuto, di poco superiore ai mille euro, che costituisce il profitto del reato che può dirsi consumato nei ristretti limiti che si sono in precedenza circoscritti.

Procedendo ora alla commisurazione della pena, nessun elemento di segno positivo è emerso in giudizio al fine di consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenendo altresì conto delle condanne anteriori e successive riportata dal SABA, dall'assenza di qualsiasi condotta risarcitoria e del dolo particolarmente intenso dimostrato dal protrarsi degli artifici e raggiri posti in essere anche con modalità piuttosto sofisticate, lungo un arco di tempo considerevole ed ai danni di una pluralità di soggetti.

Valutati i parametri posti dall'art. 133 c.p., la sanzione deve essere determinata nella seguente misura:

- pena base: mesi 6 di reclusione e 150 euro di multa;
- pena aumentata per la recidiva ex art. 99 comma 3 c.p. a mesi 9 di reclusione e 200 euro di multa.

All'affermazione di responsabilità dell'imputato segue di diritto la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

I precedenti penali già riportati da SABA Matteo sono ostativi alla concessione di qualsiasi beneficio processuale.

Dall'affermazione della responsabilità penale dell'imputato nei limiti sopra precisati deriva la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da BORTOLATO Riccardo comprensivo degli importi versati da quest'ultimo in favore del SABA.

La liquidazione di tali importi dovrà essere meglio quantificata in sede civile vista tra le altre l'impossibilità di stabilire in questa sede l'entità delle spese complessivamente sostenute dal BORTOLATO per prendere parte alle attività fraudolentemente prospettate dall'imputato e, tuttavia, si reputa equo assegnare sin da ora alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 4039,000 comprensiva del danno patrimoniale sicuramente cagionato al BORTOLATO Riccardo nella misura di euro 1039,00 e della somma di euro 3000 liquidata a titolo di danno non patrimoniale in considerazione del patimento di ordine morale sofferto dalla parte civile per il sofisticato inganno subito ad opera dell'imputato lungo un periodo temporale consistente.

SABA Matteo deve infine essere condannato al pagamento, in favore della parte civile BORTOLATO Riccardo, delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza dalla stessa sostenute che, tenuto conto dell'entità dell'impegno richiesto e prestato dal difensore nelle plurime fasi procedurali in cui si è sviluppato il presente in giudizio ed in ragione della complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, si ritiene di liquidare nei seguenti termini:

- euro 2610,00 per la fase delle indagini preliminari svoltesi innanzi al g.i.p. presso il Tribunale di Milano (delle quali: euro 810 per fase di studio, euro 630 per fase introduttiva ed euro 1170 per fase decisionale);
- euro 990,00 per la fase dibattimentale svoltesi innanzi al Tribunale di Milano (delle quali: euro 450 per fase di studio dibattimentale ed euro 540 per fase introduttiva);
- euro 3420,00 delle indagini preliminari innanzi al Tribunale di Torino (delle quali: euro 450 per fase di studio dibattimentale ed euro 540 per fase introduttiva, euro 1080 per fase istruttoria ed euro 1350 per fase decisionale) sino ad euro 7020,00 oltre spese forfettarie al 15% pari ad euro 1053,00 sino ad euro 8073,00.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

dichiara SABA Matteo colpevole del reato a lui ascritto limitatamente alle condotte consumate in danno di BORTOLATO Riccardo in data 29.10.2012 ed in data 31.10.2012 e, esclusi la circostanza aggravante ex art. 61 n° 7) c.p. ed il carattere reiterato della recidiva, lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.



Visto l'art. 529 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di SABA Matteo per il reato a lui
ascritto, esclusa la recidiva contestata, con riferimento alle condotte consumate in
danno di PENZA Gilberto Luigi, PRESTIGIOVANNI Santi, LAROSSA
Stefano, SMAZAKOVA Helena, VENTI Enrico nonché ai danni di
BORTOLATO Riccardo con riguardo alle condotte poste in essere in data
anteriore al 29.10.2012 perché l'azione penale non doveva essere esercitata
essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,
condanna SABA Matteo al risarcimento del danno, patrimoniale e non
patrimoniale, in favore della parte civile costituita BORTOLATO Riccardo da
liquidarsi in separato giudizio, assegnando sin d'ora una provvisionale, ex lege
immediatamente esecutiva, pari ad euro 4039,00 oltre al rimborso delle spese
processuali sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 8073,00 oltre IVA e
CPA.

Torino, 17.9.2021.

Il giudice
Roberto Ruscello



Deposito in cancelleria
l. 1/10/2021
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stefano PROIETTI